

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del 08/07/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'ABF per vedere accolta la propria domanda di rimborso delle commissioni bancarie, finanziarie ed accessorie non godute, a seguito dell'estinzione anticipata, ex art. 125-sexies TUB, di un finanziamento acceso con l'intermediario resistente, per complessivi euro 1.600,29, oltre interessi dall'estinzione.

Costitutosi, l'intermediario chiede innanzitutto di verificare se la prospettazione del ricorrente permetta "*una puntuale ricostruzione del petitum del ricorso*". Eccepisce, altresì, che il ricorrente ha sottoscritto un atto di quietanza liberatoria, dichiarando di rinunciare, dopo aver preso atto dei costi previsti a suo carico dal contratto, alla corresponsione di ulteriori somme di denaro oltre quelle espressamente elencate e già ricevute a titolo di costi non goduti. In ogni caso, nel merito eccepisce che:

- la sentenza interpretativa della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pronunciata in data 11 settembre 2019, non esplica effetti nei rapporti diretti tra i privati e quindi non può essere applicata nel caso in esame;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il proprio operato è sempre stato conforme, anche nel caso in questione, alla normativa nazionale nonché alle direttive e agli orientamenti della Banca d'Italia e tali norme e principi presuppongono la non rimborsabilità dei costi up front ma prevedono la rimborsabilità, rapportata al tempo residuo, dei soli costi recurring;
 - il contratto ripartisce chiaramente i costi up front e recurring e, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, risulta che:
 - a) le commissioni a favore dell'intermediario finanziario sono, entro un determinato importo, ripetibili pro quota secondo il criterio della curva degli interessi (conformemente all'art. 13 del contratto e al piano di ammortamento) e a tale titolo è stata conseguentemente rimborsata la somma di € 217,98;
 - b) le spese di invio delle comunicazioni periodiche sono ripetibili pro quota (ex art. 4 e 13 del contratto) e a tale titolo sono stati rimborsati € 13,02;
 - c) le "commissioni di distribuzione" non sono ripetibili in quanto il relativo importo (€ 1.134,00) è transitato nella sfera patrimoniale dell'intermediario del credito intervenuto (soggetto terzo rispetto al finanziatore) e, per altro, utilizzato da questi unicamente a copertura di costi sostenuti nella "fase preliminare del rapporto".
- Su tali premesse, conclude per il rigetto del ricorso.]

DIRITTO

La controversia verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, spese contrattuali corrisposte in occasione della stipulazione di contratti di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione / pensione mensile / delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata degli stessi contratti.

Tanto premesso, va innanzi tutto rigettata la prima delle due eccezioni preliminari formulate da parte resistente, dovendosi ritenere che la prospettazione dei fatti in ricorso permetta una puntuale ricostruzione del *petitum*. Con riguardo alla seconda eccezione preliminare si osserva, in ordine al valore liberatorio delle quietanze sottoscritte in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento, che il Collegio ABF di coordinamento, al quale questo Collegio si uniforma, ha affermato che una tale valutazione deve essere compiuta in concreto, con particolare riferimento al singolo caso, interpretando le dichiarazioni contenute negli atti di quietanza sottoscritti dai clienti in sede di estinzione anticipata (in questo senso, cfr. Coll. ABF coordinamento, n. 8827/2017). In particolare, riguardo alla possibilità di ricondurre a tali atti "*l'efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi*", il suddetto Collegio ha precisato che:

- per individuare una rinuncia, è necessario che la dichiarazione contenga, «*da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente [rinuncia]; dall'altro, che [sia] espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sibbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite*»;

- per individuare un atto transattivo, occorre che la dichiarazione esprima, in primo luogo, «*l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto*» e, in secondo luogo, il requisito, paradigmatico ex art.1965. del cod. civ, «*delle reciproche concessioni*».

Orbene, nel caso di specie dalla quietanza liberatoria versata agli atti non emergono gli elementi richiesti dal Collegio di coordinamento per riconoscere portata abdicativa alle



dichiarazioni ivi formulate, viepiù ove si consideri che la quietanza liberatoria veniva sottoscritta dopo la spedizione del conteggio estintivo ma prima dell'estinzione del finanziamento (29/02/2020), così non avendo quel requisito di contestualità richiesto, ormai con orientamento costante, dai Collegi territoriali ABF.

Tanto precisato, si osserva che, come è noto, l'art. 125-sexies TUB stabilisce che il consumatore ha diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il finanziamento ottenuto e che, in tale ipotesi, ha anche diritto a ricevere «una riduzione del costo totale del credito» (come definito dall'art. 121, primo comma, lett. e), TUB). Lo stesso art. 125-sexies TUB individua il criterio di determinazione di tale riduzione, che, per quanto qui ora rileva, deve essere «pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Sulla base di tale orientamento: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), cioè in caso di opacità delle clausole contrattuali circa la distinzione fra costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato avente natura *recurring* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Tanto precisato, secondo il Collegio di coordinamento ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019), a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea nella causa C-383/18 (c.d. sentenza *Lexitor*, secondo la quale in base all'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, “*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”), ritenuta immediatamente applicabile anche ai ricorsi pendenti e non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che:

- “in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”;
- “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”;
- “la ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”;
- “non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*”;
- “non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

Ciò posto, in caso di estinzione anticipata del prestito, questo Collegio ritiene che:



(a) avuto riguardo ai costi *recurring*, l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle relative voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (b) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le stesse voci di costo, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014); c) avuto riguardo, invece, ai costi *up front*, in aderenza al criterio equitativo preferito dalla citata decisione del Collegio ABF di Coordinamento, la quantificazione degli stessi costi da retrocedere va effettuata secondo criterio di riduzione progressiva analogo a quello previsto dalle parti per il computo degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del finanziamento, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Venendo al caso di specie, dagli atti del procedimento emerge che il contratto controverso è stato estinto dal ricorrente nel 2020, in corrispondenza della rata n. 49, residuando così 71 ratei non goduti. Risulta poi il rimborso dell'importo di euro 217,98 a titolo di commissioni.

Ciò posto, in base all'esame della documentazione contrattuale inerente alle condizioni economiche, alla descrizione delle singole voci di costo del contratto, alle condizioni di rimborso in caso di estinzione anticipata e alle firme apposte in calce al contratto, e sulla scorta dei principi affermati nelle decisioni del Collegio di coordinamento nn. 6167/14, 10003/16, 10017/16, 10035/16, 10929/16, 5031/17, così come reinterpretrati ed applicati in conformità alla decisione n. 26525/2019, nonché degli orientamenti consolidati e condivisi dei Collegi ABF territoriali, discende il prospetto restitutorio di cui alla seguente tabella riepilogativa, che tiene conto dei rimborsi di cui sopra:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,90%					
Denominazione	% rapportata al TAN	37,47%						
<i>Commissioni finanziarie quota non rimborsabile</i>				1.357,39 €	Recurring	803,12 €		803,12 €
<i>Commissioni finanziarie quota rimborsabile</i>				581,74 €	Up front	217,98 €	217,98 €	0,00 €
<i>Commissioni di distribuzione</i>				1.134,00 €	Recurring	670,95 €		670,95 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.474,07 €

Parte resistente va condannata, pertanto, a rifondere al ricorrente l'importo di euro 1.474,07, oltre interessi legali dalla data del reclamo.]

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.474,07, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI